


Debito
P. Nalzeny 6.4.08


TRIBUNALE DI ROMA

15715 *Assistenza*

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

n. 788 *Cronologica*

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

rep. 12/11/10

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 10036 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza del 1 giugno 2010 e vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia, n. 97, presso lo studio dell'Avv. E. Spinella, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente contumace

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, dell'asilo costituzionale, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'odierna ricorrente, cittadina nigeriana, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del 13.12.2007 (notificato il 28.1.2008) con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonché quella inerente la protezione sussidiaria, esponendo di provenire dal Delta State, di essere figlia di un pastore anglicano ucciso, insieme al resto della famiglia, in un incendio della propria casa da un gruppo di ribelli chiamato Egbesu Boys, i quali avevano cercato di ottenere dal padre l'appoggio della loro attività di guerriglia (attacco ai condotti petroliferi, rapimento di tecnici stranieri) finalizzata a rivendicare il diritto delle popolazioni locali di usufruire delle ricchissime risorse economiche della propria terra, di essersi quindi nascosta presso l'abitazione di altro pastore per sfuggire alla ritorsione dei guerriglieri nei confronti dell'intera famiglia e di essere stata dal medesimo aiutata nella fuga.

Evidenziata l'ammissibilità del ricorso in ragione della ritenuta insussistenza di un termine per impugnare il provvedimento di diniego della protezione internazionale, ha lamentato nel merito la

Debito

2010

carenza di adeguata motivazione del rigetto, da ritenersi sommaria e lacunosa e di priva di approfondita istruttoria.

Ha quindi concluso chiedendo in via principale di dichiarare lo status di rifugiato e in via subordinata il diritto all'asilo costituzionale, alla protezione sussidiaria o alla protezione umanitaria.

L'amministrazione resistente è rimasta contumace.

L'odierna domanda, sebbene proposta a distanza di circa un anno dalla notifica del provvedimento di rigetto della protezione internazionale (e a distanza di circa sei mesi dalla proposizione del ricorso al presidente della commissione territoriale), può ritenersi ammissibile in ragione della scusabilità dell'errore in cui è incorsa parte ricorrente.

Il ricorso risulta infatti depositato il 12.2.2009, mentre il provvedimento di rigetto del 13.12.2007 è stato notificato il 28.1.2008 (inoltrato anche ricorso al presidente della commissione territoriale, trasmesso via fax il 3.7.2008, senza esito), avendo la ricorrente erroneamente ritenuto che la proposizione del ricorso non fosse soggetta ad alcun termine di decadenza.

La fattispecie in questione è regolata dalla precedente disciplina e non dal dlgs n. 25/2008, in quanto entrato in vigore successivamente.

Si applica, in particolare, l'art. 32 della legge n. 189/2002, il quale ha introdotto dopo l'art. 1 del dl 30.12.1989 n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1990, n. 39, gli artt. da 1 bis a 1 sexies.

L'art. 1 ter prevede la procedura semplificata per il riconoscimento dello status di rifugiato nei casi di cui all'art. 1 bis (trattenimento del richiedente) fissando nel comma 6 il termine di quindici giorni per l'impugnativa del provvedimento di rigetto da parte della commissione territoriale innanzi al go in composizione monocratica.

L'art. 1 quater invece fa riferimento ai casi ordinari (diversi dal trattenimento), stabilendo che le decisioni della commissione territoriale siano comunicate al richiedente unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione (nelle forme dell'art. 2 comma 6 dlgs n. 286/1998, secondo il quale ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'espulsione il soggiorno l'ingresso gli atti sono tradotti anche sinteticamente in una lingua comprensibile al destinatario ovvero quando ciò non sia possibile nelle lingue francese, inglese o spagnola con preferenza per quella indicata dall'interessato) e prevedendo, nel suo quinto comma, la ricorribilità avverso le decisioni della commissione territoriale al tribunale ordinario territorialmente competente "che decide ai sensi dell'art. 1 ter comma 6".

A fronte del riferito dettato normativo la ricorrente sostiene – sia pur erroneamente – l'insussistenza di un termine per impugnare al go nei casi diversi dal trattenimento, a differenza di quanto previsto per le richieste di protezione inoltrate da soggetti trattenuti.

Deo

Del resto nulla è indicato dallo stesso provvedimento impugnato riguardo al termine per il ricorso, in violazione dell'art. 3 quarto comma legge 241/1990, limitandosi il medesimo a richiamare la normativa applicabile.

In tal caso è dunque configurabile l'errore scusabile da parte della ricorrente che ha proposto il ricorso dopo un anno dalla notifica del provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa (avendo prima peraltro tentato la via del ricorso al presidente della commissione territoriale), con la sua conseguente rimessione in termini.

Sul punto, si veda CASS., SS.UU. n. 362/2000, secondo la quale "La mancata osservanza della norma, dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che impone di indicare, "in ogni atto notificato al destinatario" l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi ne' una mera irregolarità priva di ogni effetto, ne' un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente".

Tutto ciò premesso, ancora in via preliminare non sussistono dubbi circa la riferita cittadinanza nigeriana della ricorrente, essendo in atti copia di certificato di nazionalità rilasciato dall'Ambasciata della Nigeria il 10.9.2009, con scadenza il 10.9.2010.

Nel merito, può trovare accoglimento solo la domanda subordinata di riconoscimento dei gravi motivi di carattere umanitario ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano.

Possono ritenersi provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di parte ricorrente, ovvero l'uccisione della sua famiglia nell'incendio della casa da parte del gruppo ribelle degli Egbesu Boys per non aver il padre, pastore anglicano, voluto aderire all'ideologia socio-politica ed ai metodi di lotta e rivendicazione del gruppo, con la conseguente fuga (cfr., due missive allegate al fascicolo della ricorrente inviate dal pastore amico di famiglia che l'ha accolta e successivamente aiutata a fuggire al difensore della stessa).

In particolare, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione innanzi alla commissione nonché all'udienza del 4.5.2010 hanno trovato conforme riscontro nell'indicata documentazione proveniente da terzi, in modo tale che possa ritenersi sussistente quantomeno il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza al riguardo (cd. regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, cfr., Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SSUU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

Deane

Invero, anche l'esistenza del menzionato gruppo di ribelli, la tipologia dei loro metodi di lotta e la loro area geografica di azione sono risultati confermati dall'informativa proveniente dal MAE datata 3.5.2010.

Ebbene, le riferite circostanze che hanno indotto alla fuga la ricorrente non possono configurare il ragionevole timore di persecuzione posto a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato.

Occorre infatti ricordare, in ordine alla richiesta principale, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

Risulta dalla menzionata informativa del MAE che la democrazia nigeriana, sia pure in una fase iniziale del suo sviluppo e di consolidamento delle sue strutture, non abbia posto in essere, dal 1999, provvedimenti restrittivi delle libertà democratiche o del diritto di manifestazione, e che nella zona del Delta del Niger la maggioranza dei miliziani (tra i quali gli Egbesu Boys) - che negli ultimi anni avevano rivendicato una ripartizione dei proventi dell'attività estrattiva più vantaggiosa per la popolazione tramite sabotaggi e sequestri - ha accettato l'amnistia proposta dal Capo dello Stato il 4.10.2009, intervenendo così una fragile tregua interrotta solo da episodi minori.

In particolare, quanto agli Egbesu Boys, "in tempi recenti non sono note attività riconducibili o rivendicate da tale gruppo".

Allo stato non può dunque ritenersi configurabile né il ragionevole timore di persecuzione posto a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato, né i danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che costituiscono il tassativo presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

Né può essere accolta la domanda di asilo costituzionale, spiegata in via ulteriormente subordinata.

Sul punto, occorre rilevare che - in assenza di una legge che, in attuazione dell'art. 10 del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti ed in considerazione del fatto che le norme che si sono succedute in materia hanno regolato esclusivamente lo status di rifugiato politico - il diritto di asilo deve essere inteso non già come un diritto alla protezione e alla permanenza nel nostro paese, ma come un diritto di ingresso in Italia funzionalizzato al riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., n. 25028/2005).

Esaurendosi pertanto il diritto di asilo nell'ingresso nello stato e nella permanenza temporanea commisurata alla durata del procedimento volto al riconoscimento dello status di rifugiato o di altra misura di protezione internazionale, nemmeno la domanda subordinata risulta meritevole di accoglimento.

Può invece trovare accoglimento la domanda volta al sostanziale riconoscimento in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, essendo comunque evidente il pericolo in cui la ricorrente incorrerebbe in relazione alla propria incolumità fisica ed alla sua stessa vita in caso di rientro in Nigeria.

Non possono infatti escludersi ritorsioni nei confronti della ricorrente per effetto della vicenda narrata e dell'orientamento politico manifestato dal padre con il rifiuto di sostenere l'attività del gruppo di ribelli, in difetto di qualsivoglia specifica motivazione da parte della commissione territoriale adita sul punto.

La citata informativa del MAE non esclude infatti che in regioni remote del paese in oggetto "singoli individui o politici possano usare azioni intimidatorie o perfino di forza nei confronti di avversari politici", riferisce che "i forti contrasti di reddito rendono le tensioni sociali passibili di esprimersi anche in momentanee manifestazioni violente", nonché di "forti tensioni regionali, interetniche e religiose".

Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili dalla ricorrente, nonostante la soccombenza dell'amministrazione convenuta, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio gratuito dello stato e la convenuta contumace un'amministrazione dello stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di asilo costituzionale;
- 2) riconosce a [REDACTED] i gravi motivi di carattere umanitario ex art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- 3) spese processuali irripetibili.

Roma, 12.7.2010.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 15 LUG 2010
IL CANCELLIERE CI
Dott. Mario SERVA

Il Giudice

[Handwritten signature]
5

IL CANCELLIERE CI
Dott. Mario SERVA

15 LUG. 2010